



FONDO PENSIONE MEDICI

Iscritto all'Albo COVIP con il n° 1337

REGOLAMENTO ELETTORALE DEGLI ORGANI STATUTARI

Approvato dal CdA in data 23/03/2022

REGOLAMENTO ELETTORALE DEGLI ORGANI STATUTARI

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha predisposto un regolamento per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di candidatura e di voto del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci che ha luogo in occasione dell'Assemblea dei Delegati (di seguito, il "Regolamento Elettorale degli Organi Statutari").

Il Regolamento Elettorale degli Organi Statutari è costituito da 9 articoli.

Art. 1

1.1 All'apertura di seduta dell'Assemblea dei Delegati portante all'O.d.G. il rinnovo delle cariche sociali, nello spirito di pariteticità e nella contemporaneità degli adempimenti necessari al buon funzionamento degli organi collegiali del Fondo, il Presidente dell'Assemblea dei Delegati costituisce una Commissione elettorale, composta dal Presidente stesso e da due membri, uno per categoria di rappresentanti.

Art. 2

2.1 La Commissione elettorale ha lo scopo di organizzare e vigilare sulla corretta esecuzione delle modalità elettorali e procede immediatamente alla costituzione di un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori.

Art. 3

3.1 Presso il seggio vengono costituite ed esposte due liste aperte, una per ciascuna categoria di Delegati (medici e amministrativi, come definiti nel Regolamento Elettorale per le elezioni dei componenti dell'Assemblea dei Delegati). Ogni Delegato ha il diritto di presentare la propria candidatura nella lista di competenza.

3.2 I soggetti che possono designare uno o più membri degli organi statutari devono comunicare tale designazione al Presidente dell'Assemblea dei Delegati all'atto della trattazione del punto all'O.d.G. relativo al rinnovo delle cariche sociali

Art. 4

- 4.1 Presso il seggio viene esposta copia informativa dei requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto per i responsabili del Fondo: ogni candidatura deve essere accompagnata da autocertificazione del possesso di detti requisiti. La inesistenza o il successivo venir meno di essi, potrebbe comportare la immediata decadenza delle cariche.

Art. 5

- 5.1 Nel corso dell'Assemblea dei Delegati, all'atto della trattazione del punto all'O.d.G. relativo al rinnovo delle cariche sociali, una sospensione della discussione della durata indicativa di 15 minuti, deve consentire a ciascun partecipante di accedere al seggio elettorale per la votazione.
- 5.2 A ciascun elettore viene consegnata una scheda per sé ed una per ciascuna delle deleghe ricevute. Le schede, chiaramente distinguibili a seconda della categoria rappresentata, sono in precedenza vidimate dal presidente della commissione elettorale o da uno dei suoi membri.

Art. 6

- 6.1 Ciascuna scheda elettorale può contenere non più di 4 preferenze per consiglieri rappresentanti degli Iscritti e non più di 2 preferenze per i consiglieri di parte amministrativa.
- 6.2 Qualora lo Statuto preveda l'elezione diretta da parte dell'Assemblea dei Delegati anche dei Revisori Contabili, la scheda dovrà prevedere uno spazio apposito per essi; nell'ambito di ciascuna categoria, il rappresentante esprimerà un solo voto di preferenza per il revisore effettivo ed una per il revisore supplente.

Art. 7

- 7.1 Al termine delle operazioni di voto, il presidente del seggio e i due scrutatori redigono e presentano alla commissione elettorale il verbale con i risultati delle votazioni. La commissione elettorale, verificata la regolarità delle votazioni, dichiara eletti i candidati che, per ciascuna delle parti, avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità tra gli ultimi eleggibili si procede al ballottaggio.

Art. 8

- 8.1 Del risultato delle elezioni e dei nominativi degli eletti, sarà dato atto nel verbale dell'Assemblea dei Delegati, unitamente alla dichiarazione di accettazione della carica da parte degli stessi, se presenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, sentiti gli interessati, stabilirà la data della prima convocazione del Consiglio neo-eletto.

Art. 9

- 9.1 Ove non diversamente definiti, i termini utilizzati nel presente regolamento con lettera iniziale maiuscola hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel regolamento del Fondo.